



---

# Rapporto sui risultati della consultazione

## Iniziativa parlamentare 15.434 Congedo maternità per padri superstiti

---

Agosto 2022



# Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Pareri .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Pareri sulla revisione nel suo complesso .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Valutazione della consultazione in dettaglio.....</b>	<b>8</b>
5.1	Congedo in caso di decesso della madre .....	8
5.2	Congedo in caso di decesso dell'altro genitore .....	9
5.3	Aspetto terminologico .....	11
5.4	Osservazioni su altri aspetti della revisione .....	11
5.5	Altre proposte di revisione.....	12
	<b>Allegato .....</b>	<b>14</b>

## 1 Situazione iniziale

L'8 giugno 2015 la consigliera nazionale Margrit Kessler (PVL, SG) ha presentato l'iniziativa parlamentare 15.434 con la quale chiede di adeguare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG<sup>1</sup>) e il Codice delle obbligazioni (CO<sup>2</sup>) affinché, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, al padre venga concesso interamente il congedo maternità di 14 settimane.

Dopo che era stata depositata l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»<sup>3</sup>, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) aveva deciso di sospendere i lavori concernenti l'iniziativa 15.434 in attesa di conoscere il risultato della votazione popolare sull'introduzione del congedo paternità. Il 27 settembre 2020 l'elettorato svizzero ha accettato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare<sup>4</sup>. Il congedo paternità di due settimane previsto dal controprogetto indiretto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

In seguito a questo risultato, nella seduta del 28 aprile 2021 la CSSS-N ha definito i punti fermi del progetto che avrebbe permesso di attuare l'iniziativa parlamentare. Questo progetto deve pertanto consentire di concedere un congedo pagato sia in caso di decesso della madre sia in caso di decesso del padre durante il termine quadro previsto per il congedo paternità. Il 17 novembre 2021 la CSSS-N ha esaminato il progetto preliminare, esprimendosi sulla variante che sosteneva. Essa ha inoltre assegnato il mandato di procedere alle modifiche redazionali e terminologiche concernenti le indennità di paternità, rese necessarie dall'adozione del progetto «Matrimonio per tutti» in occasione della votazione popolare del 26 settembre 2021. Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha adottato il progetto preliminare, che ha messo in consultazione insieme al rapporto esplicativo.

## 2 Oggetto

Il progetto preliminare prevede che il genitore superstite abbia diritto a un congedo pagato in virtù dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) se l'altro genitore muore e se le modalità qui di seguito sono soddisfatte.

In caso di morte della madre nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio il padre ha diritto a un congedo di 14 settimane, che deve essere preso in modo continuato, dal giorno successivo a detta morte. Il padre mantiene il diritto a due settimane di congedo paternità.

In caso di morte del padre nei sei mesi dopo la nascita del figlio la madre ha diritto a due settimane di congedo che possono essere prese nel corso dei sei mesi successivi alla morte del padre, sotto forma di settimane o di giorni. Rimane invariato il diritto al congedo maternità o alle indennità di maternità; le indennità giornaliere possono essere rimosse soltanto successivamente.

Una minoranza della Commissione propone di concedere al padre superstite soltanto 14 settimane di congedo in caso di morte della madre, includendo il diritto alle due settimane di congedo paternità. In caso di decesso del padre la madre non avrebbe diritto ad alcun congedo supplementare.

La proposta modifica della LIPG definisce i presupposti e le modalità del diritto, che corrispondono essenzialmente a quelle del diritto alle indennità di maternità o di paternità (nove mesi di assicurazione prima della nascita, esercizio di un'attività lucrativa, indennità giornaliera pari all'80 % del reddito da attività lucrativa conseguito prima della nascita del figlio, al massimo 196 franchi al giorno). Il progetto preliminare prevede anche le modifiche necessarie nel CO.

---

<sup>1</sup> RS 834.1

<sup>2</sup> RS 220

<sup>3</sup> L'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» è stata depositata il 4 luglio 2017 (FF 2017 4735); n. dell'oggetto 18.052.

<sup>4</sup> Testo del voto finale: FF 2019 5677; n. dell'oggetto 18.441

L'Amministrazione ha calcolato che nel 2024 un congedo in caso di morte della madre finanziato secondo l'ordinamento delle IPG costerebbe fra i 70 000 franchi (proposta della minoranza) e gli 80 000 franchi (proposta della maggioranza). Un congedo in caso di morte del padre invece costerebbe circa 40 000 franchi. Questi costi sono minimi per l'ordinamento delle IPG e possono essere coperti mediante le attuali risorse dell'assicurazione. Non è quindi necessario alcun finanziamento supplementare dato che l'attuale tasso di contribuzione (0,5 %) è sufficiente.

La Commissione propone inoltre di cogliere l'occasione di questa modifica legislativa per procedere alle necessarie modifiche redazionali connesse all'introduzione del matrimonio civile per tutti. Dato che con l'entrata in vigore di quest'ultimo il 1° luglio 2022, alla moglie della madre viene riconosciuto, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore, deve avere il diritto al congedo paternità<sup>5</sup> nonché alla proroga del congedo in caso di morte della madre previsto dal presente progetto. Le nozioni presenti nelle leggi interessate devono essere adeguate e le relative disposizioni modificate dal profilo redazionale, cosicché siano utilizzati termini neutri, che includano non soltanto il padre, ma anche la moglie della madre.

### 3 Pareri

In totale sono pervenuti 59 pareri.

	Destinatari	Numero di partecipanti invitati	Numero di pareri e di risposte (incluse le rinunce esplicite a esprimersi)
1	Cantoni (compresa la Conferenza dei governi cantonali, CdC)	27	26
2	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	11	7
3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
4	Associazioni dell'economia	8	9
6	Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione	20	17
	Totale	70	59

Pareri identici o molto simili sono stati inoltrati da:

- l'ACCP e la CCCC (parere comune);
- la LOS e Pink Cross nonché Network, che ha espresso il suo completo sostegno al parere di Pink Cross.

Il presente rapporto fornisce i risultati della consultazione. È possibile trovare in allegato l'elenco dei partecipanti alla consultazione (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto).

I pareri sono pubblicati nella pagina Internet [Procedure di consultazione concluse](#)<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331

<sup>6</sup> [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione> Procedure di consultazione concluse> 2022 > Parl.

## 4 Pareri sulla revisione nel suo complesso

*La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, JU, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) riconosce la necessità di agire e sostiene il progetto nel suo complesso. Due (NW e SG) sostengono il progetto con alcune riserve, mentre un Cantone (TG) lo respinge. Uno (SZ) ha rinunciato a esprimersi. I sette partiti politici che hanno risposto sostengono il progetto. Una maggioranza risicata delle associazioni dell'economia che hanno espresso un parere sul progetto l'ha sostenuto (a favore: FER, GastroSuisse, USS, suissetec e Travail.Suisse/contro: cp, HKGR, USI e USAM). Fra i pareri espressi dalle organizzazioni interessate prevale il sostegno al progetto, anche se sono richieste numerose modifiche.*

### Cantoni

#### Necessità di agire

Undici Cantoni che sostengono il progetto (**AR, AG, BE, BL, LU, GL, JU, OW, SH, SO e ZG**) sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite ed è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. Sei (**AR, BL, GE, GL, OW e ZG**) fanno notare che le modifiche previste tengono conto delle necessità del genitore superstite che può occuparsi del neonato durante i primi mesi e può fare fronte alla nuova difficile situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale.

Fra le altre considerazioni espresse a favore del progetto e della necessità di agire menzioniamo in particolare quella di **FR**, che evidenzia come la modifica interessi poche persone, per le quali è tuttavia di grande portata. **UR** deplora la prassi attuale, secondo la quale questi diritti si estinguono semplicemente.

**GE** afferma che la protezione attualmente sancita dal CO in caso di impedimento al lavoro del salariato a causa della morte di un familiare stretto e che non prevede il mantenimento del salario per un certo tempo, può condurre a disparità di trattamento a seconda dei casi, una situazione insoddisfacente. Inoltre è troppo breve la durata, generalmente da uno a tre giorni, del congedo abituale concesso dal datore di lavoro per fare fronte a una situazione familiare straordinaria come la morte del partner. Il disciplinamento specifico proposto permette così di considerare meglio la situazione del genitore superstite che in seguito alla morte dell'altro genitore deve occuparsi da solo del neonato, garantendogli il diritto a un congedo la cui durata e le cui indennità saranno chiaramente definite nella legge.

**NE** fa però notare che la formulazione proposta è relativamente complicata e che sarà eventualmente necessario trascriverla in termini comprensibili affinché tutti possano essere informati dei propri diritti e obblighi.

**NW e SG** sostengono il progetto, ma esprimono alcune riserve. **NW** deplora che l'iniziativa segua una tendenza constatata negli ultimi anni, ossia che per pochi casi particolari si introducono sempre più leggi, come nei casi dell'assegno di adozione o delle prestazioni transitorie. Sebbene riconosca il miglioramento della situazione delle persone coinvolte rispetto alla situazione attuale, **NW** si chiede se non sia meglio lasciare ai partner sociali il compito di disciplinare i pochi, pur se tragici, casi singoli. **SG** riconosce le buone intenzioni della modifica legislativa prevista, considerandola però poco funzionale. Suggerisce di riconsiderare le soluzioni proposte per il congedo del genitore superstite, rendendole più flessibili, in particolare per i padri superstiti.

**TG** respinge il progetto precisando che sia il congedo maternità sia il congedo paternità non hanno come obiettivo di lenire la sofferenza conseguente a un decesso. Sottolinea che, analogamente ai congedi pagati esistenti, quello qui proposto permette al genitore di assumere compiti famigliari senza dovere rinunciare alla propria attività professionale. Il congedo proposto disciplina quindi una situazione di vita totalmente diversa per il genitore superstite e l'estensione proposta avrebbe l'effetto di alienare il senso e lo scopo dei congedi maternità e paternità. Per **TG** è inoltre difficile capire perché, in caso di perdita di uno dei genitori, un neonato debba

essere accudito dall'altro genitore durante un periodo più lungo di quello del congedo maternità.

### **Ripercussioni finanziarie**

Sette Cantoni (**BE, JU, LU, NE, NW, VS** e **SO**) hanno espresso le proprie osservazioni sulle ripercussioni finanziarie. Tutti tendono a constatare che i costi del progetto sono minimi e sopportabili dall'ordinamento delle IPG, visti il numero molto limitato di casi e il trasferimento di principio del congedo al genitore superstite.

### **Attuazione**

Cinque Cantoni che si sono espressi sull'attuazione della proposta (**JU, NW, OW, SO** e **VS**) ritengono che la soluzione scelta per il progetto permetta un'applicazione semplice da parte degli organi esecutivi, dato che i presupposti per la concessione del congedo, la durata e l'importo delle indennità sono esaminati soltanto per il genitore superstite. Non è quindi necessario preoccuparsi preventivamente del diritto alle indennità del genitore deceduto, né del numero di giorni già indennizzati o ancora degli eventuali importi già percepiti. Questa soluzione permette inoltre di coinvolgere una sola cassa di compensazione, evitando così i passi per determinare la sua competenza. **VS** chiede che sia mantenuta la sospensione del termine quadro di sei mesi. Per **JU** il progetto della minoranza della Commissione implica una complessità che non sembra giustificata a fronte dei possibili risparmi, finalmente modesti.

**AG** ritiene che l'attuazione della legge sarebbe molto complicata perché la soluzione proposta non si accontenta di trasferire all'altro genitore le prestazioni non ancora percepite, ma fonda un diritto formale alle prestazioni completamente nuovo.

### **Partiti politici**

#### **Necessità di agire**

Tutti i partiti politici che hanno risposto (**Alleanza del Centro, I Verdi, PEV, PLR, PS, PVL** e **UDC**) sostengono il progetto. Quattro (**Alleanza del Centro, PEV, PLR** e **UDC**) sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio risulta particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che si giustifica quindi accordare un congedo supplementare pagato a quest'ultimo. Cinque (**PEV, PLR, PS, PVL** e **UDC**) rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la nuova situazione familiare difficile senza per questo rinunciare alla propria attività professionale. Il **PVL** è soddisfatto che in tal modo due obiettivi sono simultaneamente soddisfatti: da un lato, si sostiene e si rende stabile la vita di famiglia in una situazione molto difficile e, dall'altro, il mercato del lavoro mantiene la sua manodopera, un aspetto molto importante nell'attuale contesto di penuria. Il **PLR** fa tuttavia notare che in futuro non sarà molto efficace creare una base legale per ogni possibile situazione straordinaria.

#### **Attuazione**

Il **PEV** rileva che le indennità sono garantite dall'ordinamento delle IPG e che per la modifica legislativa proposta è stata trovata una soluzione semplice e snella da attuare.

### **Associazioni dell'economia**

#### **Necessità di agire**

Fra le associazioni dell'economia che sostengono il progetto (**FER, GastroSuisse, suissec, Travail.Suisse** e **USS**) **Travail.Suisse** sottolinea che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. La **FER** e **Travail.Suisse** rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la difficile nuova situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale. **GastroSuisse** e la **FER** condividono la volontà di iscrivere nella legge il diritto a un congedo del genitore superstite affinché possa assumere i compiti familiari senza dovere rinunciare alla propria attività professionale. Per **suissec** non è accettabile attribuire al datore di lavoro la responsabilità di sostenere finanziariamente, su base

volontaria, l'impiegato in un momento così difficile. Anche se nella maggioranza dei casi c'è la disponibilità, soprattutto le piccole imprese non possono permetterselo.

Tra le associazioni dell'economia contrarie al progetto (**cp**, **HKGR**, **USI** e **USAM**), il **cp**, l'**USI** e l'**USAM** ritengono che, per quanto possibile, il disciplinamento dei rapporti di lavoro debba spettare ai partner sociali. Il legislatore deve limitarsi a definire i requisiti minimi, mentre incombe ai partner sociali stabilire regole più dettagliate o disciplinare casi particolari. Il **cp** ricorda gli oneri sempre più numerosi imposti ai datori di lavoro. Presi singolarmente detti oneri sono sopportabili, ma accumulati finiscono per non esserlo più. La **HKGR** evidenzia come i datori di lavoro sono già oggi tenuti per legge a considerare la situazione particolare dei loro collaboratori con obblighi famigliari e non è quindi necessario, per una questione di principio, introdurre un nuovo congedo per il genitore superstite. L'**USI** ritiene addirittura che la modifica della legge impedisca una ricerca comune della soluzione ottimale. Se, inoltre, sempre più singoli casi tragici venissero risolti sulla base delle disposizioni legali generali, queste ultime genererebbero di volta in volta nuove questioni e disparità di trattamento. Per **Travail.Suisse**, invece, la questione del trasferimento del congedo da un genitore all'altro può essere considerata una misura a favore della parità di genere, così come sancita nella Costituzione e nella legge sulla parità dei sessi. Le modifiche proposte corrispondono quindi a uno degli obiettivi perseguiti dalla Strategia Parità 2030 della Confederazione. Oltre a semplici considerazioni di ordine giuridico sulla parità formale, **Travail.Suisse** ritiene che la risposta all'iniziativa parlamentare debba perseguire innanzitutto il benessere e la salute del neonato, appena rimasto orfano di uno dei genitori. Per finire, l'**USI** sottolinea altresì che l'estensione proposta avrebbe l'effetto di alienare il senso e lo scopo dei congedi maternità e paternità.

### Ripercussioni finanziarie

**GastroSuisse**, **suissetec** e la **FER** sottolineano che le ripercussioni finanziarie sono minime e che non è necessario alcun finanziamento supplementare.

### Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

#### Necessità di agire

Dieci organizzazioni (**alliance F**, **CDOS**, **CFQF**, **Freikirchen.ch**, **FPS**, **LSFC**, **Pro Familia Svizzera**, **Protezione dell'infanzia Svizzera**, **SVAMV** e **USDRCR**) si sono espresse a favore del progetto. Cinque (**COFF**, **LOS**, **Network**, **Pink Cross** e **TGNS**) riconoscono la necessità di agire, ma chiedono di rivedere la soluzione proposta. L'**ACCP** e la **CCCC** hanno rinunciato a entrare in materia sugli aspetti politici e si sono limitate alle osservazioni concernenti l'attuazione.

La **CDOS**, **Pro Familia Svizzera** e la **SVAMV** sottolineano che la morte di un genitore subito dopo la nascita del figlio è particolarmente difficile da affrontare per il genitore superstite e che è quindi giustificato accordargli un congedo supplementare pagato. La **SVAMV** e la **TGNS** rilevano che le modifiche previste tengono conto della necessità del genitore superstite di accudire il neonato durante i primi mesi e di affrontare la difficile nuova situazione familiare senza rinunciare alla propria attività professionale.

Secondo le **FPS** la proposta della Commissione costituisce una protezione supplementare minima e allevia il dolore della perdita dell'altro genitore.

La **COFF** condivide fondamentalmente gli sforzi per migliorare la situazione del genitore superstite mediante la concessione di un congedo supplementare, ma disapprova la disparità di trattamento fra i due genitori nell'organizzazione dei congedi. Essa vorrebbe che i congedi siano attuati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che il superstite sia il padre o la madre, e possano essere presi analogamente al congedo paternità.

Per la **CFQF** e l'**USDRCR**, invece, la questione del trasferimento del congedo da un genitore all'altro può essere considerata una misura a favore della parità di genere, così come sancita nella Costituzione e nella legge sulla parità dei sessi. Le modifiche proposte corrispondono quindi a uno degli obiettivi perseguiti dalla Strategia Parità 2030 della Confederazione. Oltre a

semplici considerazioni di ordine giuridico sulla parità formale, la **CFQF**, **Pro Familia Svizzera** e l'**USDRCR** ritengono che la risposta all'iniziativa parlamentare debba perseguire innanzitutto il benessere e la salute del neonato, appena rimasto orfano di uno dei genitori.

### Ripercussioni finanziarie

Otto organizzazioni (**ACCP**, **CCCC**, **CDOS**, **CFQF**, **COFF**, **FPS**, **LSFC** e **USDRCR**) hanno espresso osservazioni concernenti le ripercussioni finanziarie. Tutte tendono a sottolineare che queste sono trascurabili per le IPG e possono essere coperte con le risorse attuali.

### Attuazione

Quattro associazioni (**CFQF**, **FPS**, **LSFC** e **SVAMV**) ritengono che la soluzione proposta sia praticabile e facile da attuare. L'**ACCP** e la **CCCC** sono del parere che l'attuazione di questa prestazione provocherà soltanto un lieve onere amministrativo per le casse di compensazione. Innanzitutto perché i casi prevedibili sono rari e poi perché gli organi d'esecuzione non devono preoccuparsi preventivamente del diritto alle indennità del genitore deceduto, né del numero di giorni già indennizzati o ancora degli eventuali importi già percepiti. Inoltre sarebbe coinvolta una sola cassa di compensazione. Per contro dovrebbe essere mantenuta la sospensione del termine quadro di sei mesi.

## 5 Valutazione della consultazione in dettaglio

### 5.1 Congedo in caso di decesso della madre

#### Cantoni

Quattordici Cantoni (**AR**, **BE**, **BL**, **BS**, **JU**, **GE**, **GR**, **LU**, **NE**, **OW**, **SG**, **SO**, **VD** e **VS**) si sono espressi a favore del congedo in caso di decesso della madre, come proposto dalla maggioranza della Commissione. Essi reputano tale proposta la soluzione più appropriata, poiché tiene meglio conto della difficile situazione del genitore superstite. Inoltre, i costi supplementari rispetto alla proposta della minoranza non sono significativi. **GE** considera opportuno privilegiare una soluzione semplice e facilmente applicabile che tenga conto degli interessi sia degli interessati, sia dei datori di lavoro. **JU** ritiene che la proposta della minoranza implichi un'ulteriore complicazione non giustificata dagli esigui risparmi risultanti dalla proposta stessa, tanto più considerata la scarsa frequenza dei casi in cui potrebbe essere applicata.

**AR** troverebbe più opportuno prevedere una soluzione flessibile con la possibilità di usufruire del congedo in due o tre blocchi. Ciò consentirebbe di coprire un periodo più lungo e di implementare una custodia complementare alla famiglia duratura e solida. Una soluzione flessibile sarebbe anche più adatta ai datori di lavoro, tanto più che è necessario trovare una soluzione a lungo termine sul posto di lavoro. Secondo **AR** e **SG** occorrerebbe in ogni caso rinunciare alla disposizione secondo la quale il congedo deve essere preso in una sola volta dal padre e termina quando questi riprende l'attività professionale. Per **SG** non sembra opportuno trasferire semplicemente ai padri in situazione di emergenza la normativa applicabile alle madri, che riguarda invece una situazione pianificabile. Un padre superstite dovrà riorganizzare la propria vita familiare e professionale su un orizzonte di più anni e avrà bisogno di un ambiente privato e professionale flessibile e di sostegno.

Cinque Cantoni (**AG**, **AI**, **GL**, **SH** e **UR**) sostengono la proposta della minoranza della Commissione, che non prevede il cumulo tra il congedo paternità e quello in caso di decesso della madre.

**SH** precisa inoltre che se si volesse far beneficiare i genitori superstite di giorni di congedo speciali occorrerebbe creare una nuova categoria di diritto all'IPG. Un siffatto diritto al congedo dovrebbe essere esaminato separatamente, trattandosi di un'estensione sociale, e non sarebbe obbligatoria la limitazione del gruppo degli aventi diritto ai casi di decesso dopo la nascita. Anche i genitori di figli più grandi hanno particolari compiti familiari in caso di decesso di uno dei genitori.

## Partiti politici

Cinque partiti politici (**Alleanza del Centro**, **I Verdi**, **PLR**, **PS** e **PVL**) si sono pronunciati a favore della proposta della maggioranza della Commissione. **I Verdi** hanno voluto sottolineare il fatto che anche un neonato di più di 14 settimane ha bisogno di cure molto intense, il che è spesso difficile da assicurare per le persone che lavorano a tempo pieno. Chiede quindi che il genitore superstite abbia diritto a un congedo se la madre muore il giorno del parto o nei sei mesi successivi.

Da parte sua, l'**UDC** sostiene la proposta della minoranza della Commissione, che offre ai padri superstiti il sostegno necessario, senza però procedere a un'estensione sociale. Le conseguenze di questa normativa sono particolarmente evidenti in caso di decesso della madre. In tal caso, il congedo maternità di 14 settimane è soppresso e il padre superstite ha diritto unicamente al congedo paternità di due settimane, purché non l'abbia ancora preso al momento del decesso. L'**UDC** desidera proteggere meglio le madri e i padri interessati e garantire loro una maggiore sicurezza finanziaria durante questo periodo difficile, senza tuttavia aprire la porta a un'estensione incontrollata delle prestazioni sociali. Dal punto di vista dell'**UDC**, la proposta della maggioranza rappresenta un'evidente estensione sociale.

## Associazioni dell'economia

Quattro associazioni dell'economia (**FER**, **suissetec**, **Travail.Suisse** e **USS**) si sono pronunciate a favore della proposta della maggioranza della Commissione. L'**USS** ha voluto sottolineare il fatto che anche un neonato di più di 14 settimane ha bisogno di cure molto intense, il che è spesso difficile da assicurare per le persone che lavorano a tempo pieno. Chiede quindi che il genitore superstite abbia diritto a un congedo se la madre muore il giorno del parto o nei sei mesi successivi. Da parte sua, **suissetec** rileva che anche la proposta della minoranza avrebbe portato a una soluzione sufficiente e accettabile.

Altre quattro associazioni dell'economia (**cp**, **GastroSuisse**, **USI** e **USAM**) sostengono il progetto della minoranza. **GastroSuisse** ritiene infatti che lo scopo dell'iniziativa parlamentare sia così raggiunto. Per il **cp**, l'**USI** e l'**USAM**, che si sono pronunciati contro il progetto, se si dovesse adottare una legislazione, sarebbe opportuno aderire alla posizione della minoranza.

## Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Tutte le organizzazioni che hanno preso posizione su una delle varianti proposte (**CFQF**, **FPS**, **Freikirchen.ch**, **LSFC**, **Pro Familia Svizzera**, **Protezione dell'infanzia Svizzera**, **SVAMV** e **USDCR**) hanno sostenuto la proposta della maggioranza.

Da un lato, le **FPS** vorrebbero che si concedesse un congedo supplementare se uno dei genitori di un figlio minore muore dopo le prime 14 settimane successive alla nascita. Dall'altro, propongono di fissare l'inizio del congedo maternità per il padre superstite ai primi tre giorni che seguono il decesso della madre, affinché egli possa organizzare eventuali trasferimenti di lavoro senza perdere il proprio congedo.

Per la **LOS**, **Network** e **Pink Cross** si andrebbe maggiormente nel senso dell'obiettivo del congedo se il genitore superstite beneficiasse di una certa flessibilità nel prenderlo.

**Protezione dell'infanzia Svizzera** indica che le proposte della minoranza della Commissione sarebbero probabilmente sufficienti ad attuare l'iniziativa parlamentare, ma rispetto a esse privilegia la soluzione più generosa adottata dalla maggioranza della Commissione.

## 5.2 Congedo in caso di decesso dell'altro genitore

### Cantoni

Quattordici Cantoni (**AR**, **BE**, **BL**, **BS**, **JU**, **GE**, **GR**, **LU**, **NE**, **OW**, **SG**, **SO**, **VD** e **VS**) si sono espressi a favore del congedo in caso di decesso dell'altro genitore, come proposto dalla maggioranza della Commissione. Sono stati criticati i risparmi finanziari indotti dalla proposta

della minoranza. **JU** ha inoltre precisato che la proposta della minoranza è difficilmente sostenibile per ragioni di parità di trattamento tra la madre e l'altro genitore.

**SG** ha tuttavia espresso una critica sottolineando che non basta creare diritti simmetrici, ma occorre riflettere su ciò che è realmente utile alla madre interessata nella sua situazione individuale. È possibile che una madre superstite sia più duramente colpita dal decesso del padre del proprio figlio in termini di organizzazione dei compiti familiari e dell'attività professionale se il decesso sopraggiunge sette mesi dopo la nascita, mentre sta riprendendo la sua attività professionale, piuttosto che se il decesso sopraggiunge subito dopo la nascita, mentre è ancora in pieno congedo maternità.

Sei Cantoni (**AI, GL, GR, SH, UR e ZG**) hanno espresso il proprio sostegno alla proposta della minoranza.

### **Partiti politici**

Quattro partiti politici (**Alleanza del Centro, I Verdi, PS e PVL**) sostengono la proposta della maggioranza della Commissione.

Il **PLR**, che sosteneva la maggioranza per il congedo in caso di decesso della madre, ritiene che per le donne esista già una protezione estesa con il congedo maternità legale. Esso è dell'avviso che il congedo sia sufficiente anche in caso di decesso del padre e che non sia necessario completarlo.

Da parte sua, come per il congedo in caso di decesso della madre l'**UDC** sostiene la proposta della minoranza della Commissione.

### **Associazioni dell'economia**

Quattro associazioni dell'economia (**FER, suissetec, Travail.Suisse e USS**) si sono pronunciate a favore della proposta della maggioranza della Commissione. **Travail.Suisse** ha sottolineato che è noto che la durata tanto del congedo maternità quanto del congedo paternità è il risultato di un compromesso politico che non risponde affatto alle reali esigenze dei genitori. Il decesso di uno dei genitori al momento della nascita di un figlio o subito dopo è già abbastanza difficile per il genitore superstite da giustificare un'estensione delle prestazioni. **Travail.Suisse** ritiene meschino volere risparmiare in questa situazione di lutto particolarmente drammatica, visto che le indennità sarebbero comunque state versate. I risparmi realizzati dalla proposta della minoranza sono minimi, ma l'incomprensione delle persone interessate sarebbe totale. Da parte sua, **suissetec** rileva che anche la proposta della minoranza avrebbe portato a una soluzione sufficiente e accettabile.

Quattro associazioni dell'economia (**cp, GastroSuisse, UPS e USAM**) sostengono il progetto della minoranza. **GastroSuisse** ritiene infatti che lo scopo dell'iniziativa parlamentare sia così raggiunto. Per il **cp**, l'**USI** e l'**USAM**, che si sono pronunciati contro il progetto, se si dovesse adottare una legislazione, sarebbe opportuno aderire alla posizione della minoranza.

### **Altre organizzazioni e organi d'esecuzione**

Tutte le organizzazioni che hanno preso posizione per una delle varianti proposte (**CFQF, FPS, Freikirchen.ch, LSFC, Pro Familia Svizzera, Protezione dell'infanzia Svizzera, SVAMV e USDRCR**) hanno sostenuto la proposta della maggioranza. **Pro Familia Svizzera** rifiuta di fare risparmi finanziari, come chiesto dalla minoranza della Commissione.

**Protezione dell'infanzia Svizzera** indica che le proposte della minoranza della Commissione sarebbero probabilmente sufficienti ad attuare l'iniziativa parlamentare, ma rispetto a esse privilegia la soluzione più generosa adottata dalla maggioranza della Commissione.

## 5.3 Aspetto terminologico

### Cantoni

Tutti i Cantoni che si sono espressi sulla modifica terminologica proposta (**AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, SO e VD**) le sono favorevoli. Per **VD** sarebbe opportuno ricordare che dal momento in cui una coppia è riconosciuta, a prescindere dalla sua composizione, al coniuge superstite si accorda lo stesso congedo, indipendentemente dalle modalità di concepimento del figlio.

### Partiti politici

Tutti i partiti politici che si sono espressi sulla modifica terminologica proposta (**I Verdi, PLR, PS e PVL**) l'hanno sostenuta.

### Associazioni dell'economia

Le quattro associazioni dell'economia che si sono espresse sulla modifica terminologica proposta (**HKGR, Travail.Suisse, USI e USS**) l'hanno sostenuta.

### Altre organizzazioni e organi d'esecuzione

Tutte e tredici le organizzazioni che si sono pronunciate sulla modifica terminologica (**ACCP, alliance F, CCCC, CFQF, COFF, FPS, LOS, LSFC, Network, Pink Cross, Protezione dell'infanzia Svizzera, SVAMV e USDCR**) l'hanno sostenuta. La **LOS, Network e Pink Cross** hanno rilevato che dal 1° gennaio 2022 è possibile modificare la menzione del sesso mediante semplice dichiarazione. Esse auspicherebbero quindi un adattamento della nozione non soltanto del padre, ma anche della madre. A loro avviso, l'attuale terminologia della LIPG e del CO non consente un'individuazione soddisfacente dei genitori trans. La **SVAMV** ha indicato che il termine «congedo» non è il più appropriato nel contesto della nascita di un figlio. Essa ritiene che sarebbe più appropriata l'espressione congedo parentale con sostituzione del reddito, poiché il lavoro non retribuito non deve essere assimilato a un congedo.

## 5.4 Osservazioni su altri aspetti della revisione

### Modalità del congedo

Il **PS** e la **COFF** ritengono che, in caso di decesso di uno dei genitori, i congedi devono essere attuati allo stesso modo, a prescindere che il superstite sia il padre o la madre. Il genitore superstite si trova infatti nella stessa situazione di angoscia in seguito al decesso del proprio partner. Ecco perché si devono armonizzare il numero delle indennità giornaliere, l'inizio e la fine del diritto al congedo, la forma in cui si prende e il diritto alle indennità giornaliere. Per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, è opportuno ispirarsi alle modalità del congedo paternità, vale a dire l'ottenimento di indennità giornaliere isolate entro un termine quadro.

La **LOS, Network e Pink Cross** chiedono un nuovo progetto che tenga conto delle seguenti preoccupazioni: stesso diritto per tutti, flessibilità, durata (otto settimane per un bambino di meno di un anno, quattro settimane per un bambino fino a tre anni), cumulo in caso di più bambini. Essi propongono di tenere eventualmente conto della situazione specifica delle famiglie arcobaleno nell'ambito del presente progetto. Le rivendicazioni della **TGNS** vanno nella stessa direzione, insistendo su una designazione non sessista della posizione parentale e sull'instaurazione di un congedo di superstite di 14 settimane concesso alla persona che, di fatto, in quanto genitore si occupa del bambino.

**Protezione dell'infanzia Svizzera** si chiede inoltre se non sarebbe opportuno esaminare più in generale quali soluzioni e quale sostegno in termini di congedo potrebbero essere proposti al genitore superstite che deve occuparsi di figli minorenni dopo il decesso dell'altro genitore, quando la morte sopraggiunge dopo i periodi coperti dal congedo maternità e il congedo dell'altro genitore.

## Varie

**AG** rileva che, per quanto riguarda le ripercussioni su altre prestazioni di assicurazioni sociali, il rapporto esplicativo non precisa come tali prestazioni debbano essere coordinate tra loro. Ad esempio, il decesso può dare diritto a una rendita per orfani, una rendita per vedova o per vedovo. Sembra considerevole il lavoro di coordinamento, da prevedere per tali diritti, con altri fondi di compensazione e altre assicurazioni sociali.

**LU** non capisce perché la legge sugli assegni familiari (LAFam) non figuri tra le modifiche. In questa situazione particolarmente funesta, gli assegni familiari ai sensi della LAFam dovrebbero continuare a essere versati nella maggior parte dei casi ai fini del mantenimento del figlio. **LU** raccomanda di fare chiarezza sia sulla LAFam, sia sulla relativa ordinanza (OAFAmi), onde mantenere il diritto alle indennità.

**VD** rileva che meriterebbero di essere affrontati l'impatto e le incidenze del congedo di due settimane in caso di adozione.

I **Verdi** sottolineano che le protezioni accordate al genitore superstite (nessuna riduzione delle vacanze possibile, protezione contro il licenziamento) sono importanti affinché tale modifica non avvenga a scapito di altri diritti acquisiti.

## 5.5 Altre proposte di revisione

### Congedo parentale

Numerosi partecipanti (**PS**, **PVL**, **USS**, **alliance F**, **FPS**, **CFQF** e **COFF**) hanno colto l'occasione per sostenere l'instaurazione di un congedo parentale.

### Modalità di ottenimento del congedo maternità e del congedo paternità

L'**USAM** desidera richiamare l'attenzione sulla seguente problematica: la legge permette di prendere il congedo paternità in giornate. Per contro, il congedo maternità deve essere preso in una volta sola, senza interruzioni. Se una donna torna al lavoro prima della fine del congedo maternità, perde immediatamente il diritto al congedo restante. Ebbene, questa normativa disturba molte madri attive. Esse auspicano che una parte ordinaria delle 14 settimane di congedo maternità continui a essere presa senza interruzioni (di sicuro almeno otto settimane). Per la seconda parte, sarebbe invece auspicabile la possibilità di un ritorno graduale al lavoro (p. es. consentendo la ripresa del lavoro per uno o due giorni a settimana, il che comporterebbe una ripartizione del congedo totale su un periodo più lungo). Un siffatto allentamento dell'attuale normativa consentirebbe anche di combinare in modo ideale il congedo maternità e quello paternità, con i padri che prendono i propri giorni di congedo in modo mirato quando le madri cominciano a riprendere progressivamente il lavoro. L'**USAM** chiede dunque alla Commissione di esaminare se la prossima revisione della LIPG non potrebbe essere l'occasione per trovare una normativa più flessibile e più moderna.

Il **cp** ha rilevato che il congedo flessibile previsto per il congedo paternità vale soltanto per i casi in cui il dipendente lavora cinque giorni a settimana. Ora, il lavoro a tempo parziale è largamente diffuso. Per il **cp** bisognerebbe dunque imporre che i congedi siano presi sotto forma di settimane «blocchi».

### Modifiche della LIPG

**AR** tiene a sottolineare che le varie indennità create in brevissimo tempo avrebbero potuto essere coordinate meglio tra loro. Poiché il CO non si applica ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, ogni modifica della LIPG che crea nuove situazioni di indennizzo deve essere accompagnata dalla costituzione di un corrispondente diritto al congedo nelle leggi cantonali in materia di personale, affinché anche gli impiegati di diritto pubblico possano beneficiare delle nuove indennità. I lavori legislativi che ne derivano richiedono un lungo periodo di preparazione, in particolare quando una legge formale deve essere modificata. Un'introduzione scaglionata genera quindi oneri supplementari per i Cantoni.

**ZG** propone di prevedere una semplificazione dell'insieme della struttura delle prestazioni con un aggiornamento sistematico delle condizioni di ammissibilità e dunque una revisione totale della LIPG al fine di migliorare la facilità d'uso per i cittadini e gli utenti.

# Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

## 1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St.Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

**2. Politische Parteien**  
**Partis politiques**  
**Partiti politici**

	Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro
EVP PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero
FDP PLR	FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
GLP PVL	Grünliberale Partei Schweiz Parti vert'libéral Partito verde liberale
Grüne Les Verts I Verdi	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I Verdi Svizzeri
SP PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione Democratica di Centro

**3. Verbände der Wirtschaft**  
**Associations de l'économie**  
**Associazioni dell'economia**

<b>Ständige Adressaten</b> <b>Destinataires permanents</b> <b>Destinatari permanenti</b>	
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGV USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisses des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse

<b>Weitere Verbände der Wirtschaft</b> <b>Autres associations de l'économie</b> <b>Altre associazioni dell'economia</b>	
cp	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
GastroSuisse	Für Hotellerie und Restauration Pour l'Hôtellerie et la Restauration Per l'Albergheria e la Ristorazione
HKGR	Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni
suissetec	Schweizerischer-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Associazion svizra e liechtensteinaisa da la tecnica da construcziun

**4. Durchführungsstellen, Organisationen und interessierte Kreise**  
**Organes d'exécution, organisations et milieux intéressés**  
**Organi d'esecuzione, organizzazioni e parti interessate**

alliance F	Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance de sociétés féminines suisses Alleanza delle società femminili svizzere
EFS FPS	Evangelische Frauen Schweiz Femmes protestantes en Suisse
EKF CFQF CFQF	Eidg. Kommission für Frauenfragen Commission fédérale pour les questions féminines Commissione federale per le questioni femminili
EKFF COFF COFF	Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination pour les questions familiales Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
freikirchen.ch	Dachverband Freikirchen & christliche Gemeinschaften Schweiz
	Kinderschutz Schweiz Protection de l'enfance Suisse Protezione dell'infanzia Svizzera
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
LOS	Lesbenorganisation Schweiz Organisation suisse des lesbiennes Organizzazione svizzera delle lesbiche
Network	Verein Network - Gay Leadership

Pink Cross	Schweizer Dachverband der schwulen und bi Männer* Fédération suisse des hommes* gais et bi Federazione svizzera degli uomini* gay e bi Federaziun svizra dals umens* gay e bi
Pro Familia Schweiz Pro Familia Suisse Pro Familia Svizzera	Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faitière des organisations familiales de Suisse Associazione mantello delle organizzazioni per le famiglie in Sviz- zera
SBLV USPF USDGR	Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenverband Union suisse des paysannes et des femmes rurales Unione Svizzera delle Donne contadine e rurale
SKF LSFC	Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche Uniun svizra de la dunnas catolicas
SODK CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires so- ciales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SVAMV	Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter
TGNS	Transgender Network Switzerland
VVAK ACCP	Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles